

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 1 – Istituzione

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, è istituita presso il Comune di Pescara la Consulta per l'Immigrazione in base ai principi di cui all'art. 1 commi 4 e 10 dello stesso Statuto.

Art. 2 – Finalità

La Consulta è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale e si propone di conseguire le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di processi di integrazione culturale e linguistico;
- prevenire sul nascere situazioni di conflitto e/o ostilità, intolleranza e razzismo;
- favorire una pacifica convivenza in una società civile;
- affermare i diritti ed i doveri degli immigrati nel rispetto delle diverse identità sociali, culturali e religiose;
- promuovere forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di cooperare al superamento delle barriere fra popoli e culture.
- **promuovere iniziative per sensibilizzare gli immigrati alla cultura della RECIPROCITA' che è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.**

Art. 3 – Competenze

La Consulta esprime pareri sulle iniziative comunali in materia di immigrazione, a qualsiasi titolo e oggetto (socio-sanitario, donne e minori, famiglia, informazione, associazionismo, edilizia, etc...).

La Consulta, autonomamente o di concerto con Enti pubblici e/o privati interessati:

- formula proposte sulle tematiche dell'immigrazione, con particolare attenzione allo studio del fenomeno migratorio;
- collabora con analoghe consulte di qualsiasi livello, anche sovranazionale;
- propone iniziative volte a garantire il godimento, da parte degli immigrati, dei diritti connessi alla sfera sociale, scolastica, educativa, sanitaria, abitativa e religiosa;
- formula proposte di iniziative comunali finalizzate a garantire la conoscenza reciproca e l'integrazione delle diverse culture;
- favorisce la nascita di centri di servizio aventi lo scopo di fornire informazioni e consulenze per facilitare l'accesso ai servizi comunali.

La Consulta può istituire commissioni di lavoro per particolari problemi o iniziative.

Il Presidente – all'inizio di ogni anno – trasmette al Consiglio Comunale e alle Circoscrizioni una relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4 – Composizione e durata

La Consulta è composta da:

- 2 Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza, che assume la carica di Presidente ed uno di minoranza, che assume la carica di Vice Presidente;
- il Sindaco o suo delegato;
- un rappresentante appartenente al Ministero della Pubblica Istruzione o ufficio periferico delegato alle funzioni dallo stesso;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;

- il Prefetto o un suo delegato;
- 5 rappresentanti di diverse etnie, delle principali Associazioni degli immigrati maggiormente rappresentate sul territorio comunale – sulla base del numero di iscritti - e comunque costituite da almeno sei mesi e con un numero minimo di 10 residenti nel Comune di Pescara ed iscritte all'Albo comunale **ed indicati dal CONSIGLIO COMUNALE** ;
- 2 rappresentanti per le Associazioni **e/o Enti** iscritti nell'Albo comunale che operano in favore degli immigrati **ed indicati dal CONSIGLIO COMUNALE**;
- **2 rappresentanti delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative che operano nel settore ed indicate dal Consiglio Comunale.**

Le funzioni di segretario verranno attribuite **al Dirigente del Settore Politiche Sociali.**

La partecipazione alla Consulta è gratuita.

Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento, pone all'ordine del giorno la nomina dei Consiglieri comunali e la ricostituzione della Consulta. Essa resta in carica per la durata del Consiglio ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art. 5 – Funzionamento

La Consulta si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi su convocazione del Presidente e in via straordinaria, oltre che su iniziativa del Presidente, su richiesta del Sindaco ovvero di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione viene effettuata a mezzo lettera per raccomandata almeno 10 giorni prima della data della riunione e dovrà indicare la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno. In caso di motivi gravi o eccezionali la convocazione può avvenire a mezzo Fax o telegramma, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La validità della seduta è data dalla presenza minima di 1/3 dei componenti, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il verbale, redatto al termine della riunione, dovrà essere approvato nella seduta successiva.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 6 – Spese

Nel Bilancio Comunale viene istituito un capitolo per il funzionamento delle spese relative all'attività della Consulta.

Art. 7 – Albo comunale delle Associazioni

E' istituito presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pescara l'Albo delle Associazioni degli immigrati.

Possono iscriversi all'Albo:

- le Associazioni degli immigrati e le loro eventuali federazioni o confederazioni attive sul territorio;
- le Associazioni che operano in favore degli immigrati anche attraverso progetti, in collaborazione con i Paesi di provenienza degli immigrati stessi, che incidono direttamente sul territorio.

Per ottenere l'iscrizione le suddette Associazioni devono:

- a) svolgere attività continuativa, senza fini di lucro, a favore degli immigrati dimoranti sul territorio comunale;
- b) avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Pescara.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: l'Atto costitutivo, lo Statuto ed ogni altro documento dal quale si possa evincere il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 8 – Casi di ineleggibilità e incompatibilità

I componenti della Consulta devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale ad eccezione, dell'iscrizione alle liste elettorali, per i componenti extracomunitari.

Non possono essere componenti della Consulta coloro che appartengono ad Enti, organismi e/o associazioni che perseguono finalità contrastanti con quelle specificate all'art. 2 del presente regolamento.

La Giunta Comunale provvederà entro 30 gg. dalla designazione, alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

La C.C.P. competente, verificherà entro il 31 dicembre di ogni anno la permanenza di tali requisiti.

Art. 9 – Norma transitoria –

Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera, pone all'ordine del giorno la nomina dei consiglieri comunali e la costituzione della Consulta.